



# Consiglio di Stato

## Al Presidente

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e in particolare gli articoli 4, 14 e 15, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera b), in base al quale le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, oltre al Piano della performance, un documento denominato *"Relazione sulla performance"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni, che dispone che la Relazione sulla performance è definita dall'organo di indirizzo politico, in collaborazione con i vertici della stessa;

VISTO il Piano della performance 2014-2016, adottato con decreto n. 46 del Presidente del Consiglio di Stato, in data 12 giugno 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 28 dicembre 2011 n. 100, concernente il *"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 della Giustizia Amministrativa"*;

## DECRETA

E' approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, la Relazione sulla performance 2014 della Giustizia Amministrativa, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 13/07/2015

Il Presidente del Consiglio di Stato



**CONSIGLIO DI STATO**  
**TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**  
Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria  
Annotato nelle scritture al n° 344.....  
Roma, 14 LUG 2015 IL DIRIGENTE  
(Dott. Marcus Giorgio Conte)

*F.to Dott. Marcus Giorgio Conte*



# *Giustizia Amministrativa*

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**2014**

# Indice

1. Presentazione della Relazione
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeholder* esterni
  1. Il contesto esterno di riferimento
  2. L'amministrazione
3. Obiettivi e risultati raggiunti
  1. Obiettivi strategici
  2. Obiettivi operativi
  3. Risultati raggiunti
4. Risorse, efficienza ed economicità
5. Pari opportunità e bilancio di genere
6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

## 1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance delle Pubbliche Amministrazioni rappresenta l'ultimo passaggio del cd. "ciclo di gestione della Performance", che, in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, è disciplinato nei seguenti termini:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'art. 10, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo prevede che i risultati organizzativi ed individuali, raggiunti dall'Amministrazione nel corso dell'anno precedente, siano evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, che costituisce, pertanto, il principale momento di verifica circa il raggiungimento o meno degli obiettivi fissati nel Piano della Performance. Al fine di rendere quanto più funzionale ed accessibile al pubblico la "rendicontazione" dei risultati, è previsto inoltre che la Relazione sia pubblicata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione (art. 11 comma 8 del Decreto).

E' utile precisare che, preliminarmente alla presentazione dei risultati raggiunti dalla Giustizia Amministrativa nel corso dell'anno 2014, occorre riferire sulla organizzazione del sistema della giustizia amministrativa, onde consentire alla generalità dei cittadini-utenti di comprendere il funzionamento di questa Amministrazione, di conoscere con quali risorse sono stati perseguiti gli obiettivi e di verificare i risultati ottenuti nel corso dell'anno di riferimento.

Ai fini della redazione della Relazione si è fatto riferimento alle linee guida elaborate dalla CiVIT con la delibera 5/2012.

## **2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeholder* esterni**

### **2.1 Il contesto esterno di riferimento**

Le competenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali attengono alla funzione giurisdizionale e, quanto al primo, anche di consulenza giuridico-amministrativa; di conseguenza, il contesto esterno in cui questa Amministrazione opera è quanto mai vasto, essendo costituito dalle amministrazioni centrali dei Ministeri, dagli Enti locali, dalle Autorità indipendenti, dalle Università, dalle rappresentanze sindacali e dai cittadini, da organi costituzionali o di rilievo costituzionale (come il Parlamento, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura), da organi di controllo (Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti).

### **2.2 L'amministrazione**

Le funzioni istituzionali della Giustizia amministrativa trovano fondamento nella Costituzione che attribuisce al Consiglio di Stato (art. 103, comma 1) e ai Tribunali amministrativi regionali (art. 125, comma 2) la giurisdizione "per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi".

Il Consiglio di Stato è anche "organo di consulenza giuridico-amministrativa" (art. 100, comma 1).

Sul piano legislativo, l'apparato amministrativo della Giustizia amministrativa è articolato secondo il principio generale del riparto fra l'area di indirizzo politico amministrativo e l'area della gestione.

Nell'area di indirizzo politico amministrativo operano il Presidente del Consiglio di Stato e il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

Il Presidente del Consiglio di Stato è titolare delle attribuzioni che il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, demanda agli "organi di Governo" (art.15, comma 5, dello stesso d. lgs. n.165/2001); il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, è titolare della potestà provvedimentale in materia di stato giuridico dei magistrati (art.13 della legge n.186/1982), della potestà regolamentare in tema di organizzazione, di

funzionamento degli uffici e di gestione della spesa, della competenza ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto annuale (art.53 bis della legge 27 aprile 1982, n.186).

Nell'area della gestione amministrativa operano, al primo livello, il Segretario generale della Giustizia amministrativa (magistrato), al quale competono le attribuzioni che il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale (citato art.15, comma 5, dello stesso D. Lgs. n.165/2001); il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi Regionali (entrambi magistrati).

Nel secondo livello sono attivi gli uffici centrali della Giustizia Amministrativa, le Direzioni Generali, il Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione e gli uffici di livello dirigenziale di seconda fascia, che assolvono a compiti strumentali e di gestione dell'intero apparato, provvedendo, in concreto, all'acquisizione e valorizzazione delle risorse umane, alla predisposizione ed attuazione delle procedure di programmazione, pianificazione e razionalizzazione della spesa, alla acquisizione e gestione dei beni strumentali e tecnologici.

Uffici amministrativi sono istituiti anche presso gli organi giurisdizionali e consultivi per lo svolgimento di compiti di segreteria, che si concretano nella ricezione di atti, nella predisposizione dei ruoli, nell'assistenza in udienza/adunanza, nella predisposizione e tenuta dei fascicoli, nella comunicazione all'utenza (cittadini, avvocati ed amministrazioni) dei risultati dell'attività istituzionale (pubblicazione dei provvedimenti, rilascio copie). La funzione degli Uffici di segreteria è, pertanto, quella di curare gli adempimenti amministrativi funzionali all'esercizio dell'attività giurisdizionale e consultiva. Agli Uffici di segreteria sono preposti dirigenti, che operano nell'ambito delle direttive e sotto la sorveglianza dei presidenti dell'organo giurisdizionale o consultivo cui sono annessi.

Alla Giustizia Amministrativa sono riconosciute la personalità giuridica e l'autonomia organizzativa, gestionale e contabile; l'assetto dell'apparato amministrativo è disciplinato dal regolamento di organizzazione approvato con d.P.C.S. in data 15 febbraio 2005 e successive modificazioni.

Il regolamento, entrato in vigore dal 1° gennaio 2008, ha modificato l'assetto organizzativo preesistente (definito con d.P.R. 25 novembre 1995, n. 590) prevedendo un

modello a struttura dipartimentale articolato in due direzioni generali, che fungono da raccordo fra il Segretariato generale e gli uffici amministrativi centrali e periferici.

Tuttavia l'insufficienza delle risorse umane e finanziarie ne ha consentito di fatto un'attivazione soltanto parziale, limitata all'Ufficio sistemi e processi nell'ambito del Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (art.18), alla Direzione Generale per le risorse umane ed organizzative (art. 16) e all'Ufficio di Segreteria del Segretariato Generale e di coordinamento dell'attività amministrativa (art.14, comma 1, lett. a), all'Ufficio studi, massimario e formazione (art. 13).

Nel presente documento si deve, pertanto, di necessità fare riferimento, per ogni altro ufficio, alla denominazione e alle competenze previste nel previgente d.P.R. n.590/1995.

Il sistema della governance amministrativa del plesso Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali è articolato su più livelli a ciascuno dei quali corrisponde un ambito differenziato di competenze e di responsabilità, secondo lo schema generale di cui all'art.4, comma 1, del d. lgs. n.165/2001.

Al primo livello, riservato agli organi preposti all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (definizione di obiettivi e di programmi, verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti), è collocato il Presidente del Consiglio di Stato, che riveste anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Il Presidente del Consiglio di Stato è coadiuvato e sostituito, nei casi di assenza o impedimento, dal Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Allo stesso livello è collocato il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in considerazione delle sue anzidette competenze regolamentari in tema di organizzazione, funzionamento e gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Il Consiglio di Presidenza si avvale di un apposito Ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovrintende il Segretario del Consiglio di Presidenza (un magistrato).

I Presidenti titolari delle Sezioni Consultive e Giurisdizionali del Consiglio di Stato e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle Sezioni Staccate esercitano i compiti di indirizzo e di verifica dell'attività degli uffici amministrativi di rispettiva competenza, nell'ambito delle indicazioni fornite dagli organi di primo livello.



L'ufficio del Segretariato Generale, preposto alla gestione dell'apparato amministrativo, è composto dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, e, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali.

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oltre ad assumere compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato, è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa e svolge le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della Giustizia Amministrativa.

Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato ed al Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, oltre ai compiti di assistenza al Presidente del Consiglio di Stato, sono attribuiti compiti propositivi in materia di organizzazione e programmazione nell'ambito delle attività dei rispettivi istituti, nonché compiti di verifica dell'attuazione dei programmi elaborati e delle direttive impartite.

Come già anticipato, il regolamento del 2005 prevede che il Segretariato Generale si articoli in due strutture gestionali di livello dirigenziale generale: a) la Direzione Generale per le risorse umane e organizzative; b) la Direzione Generale per le risorse finanziarie e materiali. Nell'ambito delle Direzioni Generali operano uffici dirigenziali di seconda fascia.

Un ruolo di particolare rilievo riveste il citato Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, che cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici; provvede alla gestione tecnica del sito web della Giustizia Amministrativa; verifica la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatrici dei contratti stipulati per l'acquisizione di beni e servizi nell'area di sua competenza. Presso il Servizio è costituito un comitato (composto dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, dai Segretari delegati, dal Magistrato responsabile del Servizio e dai Magistrati addetti), con compiti di programmazione e di verifica. Il Servizio, cui è preposto un magistrato amministrativo con funzione di responsabile, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si articola in due Uffici di livello dirigenziale di seconda fascia con compiti rispettivamente di natura tecnica e di natura amministrativa.

L'autonomia finanziaria della Giustizia Amministrativa è disciplinata dal regolamento approvato con d.P.C.S. in data 6 febbraio 2012.

### **3. Obiettivi e risultati raggiunti**

#### **3.1 Obiettivi strategici**

In relazione al mandato istituzionale ed alla "mission" della struttura amministrativa, di supporto alle funzioni consultive e giurisdizionali e di gestione amministrativa, le aree strategiche che presentano un rilievo prioritario sono quelle evidenziate nel Piano della Performance 2014-2016, di seguito indicate:

a) Supporto alle funzioni istituzionali: porre in essere una collaborazione qualificata con il personale di magistratura, al fine di dare un elevato contributo all'espletamento delle funzioni consultive e giurisdizionali sia in termini qualitativi che quantitativi e con particolare riguardo alla riduzione dei tempi dei processi e dei procedimenti;

b) Qualità del servizio nei rapporti con gli utenti: innalzare il livello qualitativo dei rapporti con l'utenza esterna, che prevede anche un particolare impegno del personale dirigenziale per ottimizzare le relazioni con il pubblico;

c) Formazione e reclutamento: elevare la specializzazione del personale in servizio e promuovere le iniziative occorrenti per adeguare la dotazione di personale amministrativo alla molteplicità dei compiti di sua pertinenza.

d) Gestione delle risorse finanziarie: mirare ad una riduzione delle spese attraverso gli strumenti di programmazione ed accentuare il controllo sulle entrate derivanti dal contributo unificato dovuto per i ricorsi, da espletare anche con l'ausilio dei supporti informatici;

e) Innovazione organizzativa e tecnologica: perfezionare la progettazione e l'impiego delle tecnologie di comunicazione, anche ai fini della realizzazione del processo telematico;

f) Servizi amministrativi: incrementare l'efficienza e l'efficacia delle procedure gestionali.

g) adozione di misure per la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione dei fenomeni di corruzione (Legge n. 190/2012)

### **3.2 Obiettivi operativi**

Gli obiettivi strategici dell'amministrazione sono stati tradotti nei seguenti obiettivi operativi:

- la predisposizione di atti propedeutici e conseguenti all'adozione delle misure acceleratorie previste dal codice del processo amministrativo;
- un qualificato contributo alle ricerche giurisprudenziali e normative e alle proposte di abbinamento di ricorsi omogenei;
- la razionalizzazione degli archivi ai fini dell'ottimizzazione della gestione dei fascicoli,
- l'adozione di iniziative (carta dei servizi, guida operativa per il personale a contatto con l'utenza) finalizzate ad agevolare la piena e soddisfacente fruizione dei servizi da parte dell'utenza
- la razionalizzazione della dotazione organica del personale amministrativo
- la soluzione delle maggiori criticità per carenza di personale
- la progressione professionale del personale
- incremento delle entrate, mediante un costante monitoraggio dei versamenti del contributo unificato e un tempestivo recupero dei crediti;
- contenimento delle spese, mediante la programmazione degli acquisti dei beni e servizi e una accurata analisi delle richieste dei fondi provenienti da altri uffici
- realizzazione di un sistema informativo di statistiche istituzionali;
- programmazione ed attuazione di un piano di addestramento/formazione informatica;
- implementazione di un sistema per la gestione integrata della documentazione tecnica;
- adozione di misure per la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione dei fenomeni di corruzione (Legge n. 190/2012)
- riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

### **3.3 I risultati raggiunti**

Gli obiettivi operativi sono stati conclusi nei tempi previsti Sono di seguito sintetizzati i risultati ottenuti dall'amministrazione della giustizia amministrativa nell'anno 2014.

Come risulta dai dati contenuti nella Relazione del Presidente del Consiglio di Stato sull'attività della Giustizia Amministrativa anno 2015, sono pervenuti al Consiglio di Stato, presso le Sezioni Giurisdizionali, 10.761 ricorsi e ne sono stati definiti n. 10.309, di cui n. 1.131 con decreto decisorio. Risultano pendenti, al 31/12/2014, n. 25.026 ricorsi.

Presso le sezioni consultive sono pervenuti 2.675 affari e ne sono stati definiti 3.620. Risultano pendenti, al 31/12/2014, n. 4.411 affari.

Nel medesimo periodo, sono pervenuti ai Tribunali Amministrativi Regionali complessivamente n. 63.723 ricorsi e ne sono stati definiti n. 99.169 di cui n. 45.588 con decreto decisorio. Risultano pendenti al 31 dicembre 2014 n. 267.247 ricorsi, con un abbattimento, rispetto ai ricorsi pendenti alla fine del 2013, di circa il 10 per cento. È dunque proseguita quella positiva linea di tendenza che ha condotto, negli ultimi cinque anni, alla riduzione dell'arretrato per oltre il 50 per cento (nel 2009 erano pendenti 667.582 ricorsi). L'adeguamento delle strutture processuali agli strumenti informatici e l'implementazione del sistema ha comportato, inoltre, la piena attuazione dell'uso del mezzo telematico per tutte le comunicazioni e notificazioni di segreteria. Si sta completando la realizzazione del metodo della firma digitale di tutti gli atti di parte, del giudice e dei suoi ausiliari, metodo il quale dovrà coniugarsi con la formazione dell'intero fascicolo in veste informatica, assicurando così la massima semplicità e speditezza dello svolgimento dei processi. Nel corso dell'anno, è stato rilasciato il nuovo sito web della giustizia amministrativa, che ha reso accessibili a qualsiasi utente, gratuitamente e senza necessità di autenticazione, tutti i provvedimenti di primo e di secondo grado dell'ultimo ventennio, oltre ai pareri resi dalle Sezioni consultive del Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al Capo dello Stato (per un totale di oltre 1 milione e 600.000 provvedimenti, comprendenti decreti monocratici, ordinanze, sentenze e pareri).

È stato, inoltre, realizzato un importante servizio "on line" per gli avvocati, che consente ai difensori, mediante l'accesso diretto al portale web, di consultare gratuitamente tutti i dati relativi alle cause nelle quali sono costituiti in giudizio, nonché le informazioni essenziali di qualsiasi altra causa e di visualizzare ed estrarre copia degli atti

dei propri fascicoli che vi si trovino inseriti in forma digitale. E' stata in tal modo garantita la massima trasparenza dell'attività istituzionale.

Il principale strumento attuativo degli obblighi di trasparenza è costituito dalla pubblicazione, sul sito istituzionale, di alcune tipologie di dati. L'Amministrazione, in linea con la previsione dell'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013, ha istituito all'interno del proprio sito istituzionale, una sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile direttamente dalla Home page. Sono poi state adottate le misure previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, di standard di qualità dei servizi e di integrità e prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012. Il d.lgs. n. 33/2013 ha poi complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi ed è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità della Giustizia Amministrativa è stato adottato con d.P.C.S. n. 100 del 28 dicembre 2011 e successivamente aggiornato per il triennio 2014-2016 mentre il Programma Triennale di prevenzione della corruzione per la Giustizia Amministrativa è stato adottato con d.P.C.S. n. 7 in data 30 gennaio 2014. Sono inoltre previsti, per tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; obblighi di informazione nei confronti del Responsabile; monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; monitoraggio attuazione delle misure sulla trasparenza e sulle prevenzione della corruzione indicate nel Piano anticorruzione adottato.

Più in generale sono state enucleate quelle attività che attengono alle materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi (art. 53 del d.lgs n. 1657/2001 come modificato dai commi 42 e 43 dell'art. 1 della L. 190/2012); il rispetto delle regole stabilite dal codice di comportamento; le materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni (art. 54 del d.lgs n. 82/2005 -Codice Amministrazione Digitale); la retribuzione delle posizioni organizzative o dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 della L. 69/2009); le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione.

#### **4. Risorse, efficienza ed economicità**

#### **4.1 I dati di bilancio.**

Il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali hanno conseguito autonomia finanziaria a decorrere dall'anno 2001 (art. 53 bis della legge n. 186/1982). Il bilancio di previsione e il conto finanziario, approvati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Stato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Di seguito si analizzano le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario 2014.

##### Entrate

Le entrate previste inizialmente in € 245.227.171,00 hanno avuto nel corso dell'esercizio un decremento pari ad € 5.781.590,60 con una previsione definitiva di € 239.445.580,40.

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. finanziato dai due capitoli (2170 e 2171) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta pari a € 193.363.953,00.

L'importo delle entrate accertate di € 193.663.953,00 è stato riscosso per € 185.218.346,00 registrando un residuo attivo da riscuotere di € 8.445.607,00, formato per € 28.704,00 a titolo di fondo perequativo art. 61 c. 9 L. 133/2008 e per € 8.416.903,00 come contributo unificato (periodo novembre 2013 ottobre 2014) art. 1 c. 309 L. 311/2004.

Rispetto alla previsione definitiva di € 206.905.921,00, si evidenzia un minor accertamento di € 13.241.968,00, dovuto al mancato introito, anche per l'esercizio 2014, del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo, ai sensi del predetto art. 1, c. 309, L. 311/2004 e successive modificazioni, e di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 37 del d.l. del 6.7.2011, n. 90.

##### Spese

Il quadro complessivo dell'impiego delle risorse relativo al funzionamento dell'Istituto pone in risalto l'assoluta prevalenza delle competenze e degli oneri relativi al personale rispetto alle altre voci di spesa.

Rispetto ad una previsione definitiva di spesa per il personale di € 171.027.479,79 (circa il 71,43% di quella totale), sono stati impegnati € 161.244.764,34.

La previsione definitiva di spesa per l'informatica risulta pari a € 7.128.889,00 (il 2,98% delle previsioni totali); i relativi impegni ammontano ad € 6.970.414,44.

Per quanto riguarda le spese per i beni e servizi, a fronte di uno stanziamento definitivo di € 31.059.700,06 (il 19,97% delle previsioni totali), sono stati assunti impegni pari a € 6.970.414,44.

La previsione di spesa per oneri comuni ammonta a € 27.335.780,65 (l'11,42% della previsione spesa complessiva); i relativi impegni assunti assommano a € 605.213,79.

L'1,20% delle previsioni di spesa definitive riguarda la spesa per investimenti di € 2.866.263,90; i relativi impegni assunti ammontano a € 2.458.341,66.

Complessivamente, nell'esercizio 2014, a fronte di previsioni finali di spesa di € 239.445.580,40 sono stati assunti impegni pari a € 200.496.850,74 ed effettuati pagamenti per € 141.538.571,77. Si determina, pertanto, un totale di residui passivi pari a € 58.958.278,97.

La capacità complessiva di spesa – rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti e il totale degli stanziamenti definitivi- si attesta intorno all'80%, mentre l'indice di realizzazione finanziaria – rapporto tra le risorse effettivamente erogate e la massa impegnata - è pari al 99%.

## **5. Pari opportunità e bilancio di genere. Interventi in favore del benessere organizzativo.**

All'interno dell'Amministrazione, dall'anno 2011 opera il Comitato Unico di Garanzia della Giustizia Amministrativa per il personale dirigenziale e delle aree funzionali.

Dall'analisi dei dati relativi al personale in servizio, emerge che la distribuzione degli incarichi dirigenziali è ripartita tra uomini (47,06%) e donne (52,94%), in proporzione leggermente favorevole al genere femminile.

Nel corso dell'anno 2014, sono state promosse, soprattutto nella sede del Consiglio di Stato e del Tar Lazio, alcune iniziative di diffusione del benessere organizzativo come convenzioni per acquisti di beni e servizi a prezzi agevolati e incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici (abbonamenti per trasporto pubblico).

## **6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance**

Il documento, una volta adottato dal Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto, verrà pubblicato sul sito web dell'amministrazione, come disposto dall'art. 10 comma 8 lett. b) del d.lgs 33/2013 , per facilitarne la più ampia diffusione.